SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3608

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VICINI e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2005

Istituzione della Commissione di vigilanza sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti da ente dell'amministrazione statale in società per azioni (CDP Spa), controllata dal Tesoro, con l'obiettivo prioritario di consentire alla nascente società di intervenire direttamente, e con propri mezzi finanziari, a sostegno degli investimenti pubblici in infrastrutture.

Il decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di evitare un possibile intreccio tra i vecchi e i nuovi compiti della Cassa, ha previsto, in seno alla società per azioni, la creazione di una apposita «gestione separata» con spiccate caratteristiche pubblicistiche, nella quale confluiscono tutte le attività svolte dalla vecchia Cassa – tra cui si ricordano il finanziamento del sistema delle autonomie e degli enti pubblici a condizioni agevolate, nonché la raccolta dei mezzi finanziari per mezzo del canale postale – nonché le partecipazioni nell'ENEL, nell'ENI, nelle Poste Italiane, in Infrastrutture SpA e nell'Istituto per il credito sportivo.

Le nuove attività della CDP Spa volte al sostegno dell'economia, pertanto, vengono affidate alla *governance* societaria, mentre quelle tradizionali della «gestione separata» sono sottoposte agli indirizzi operativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, spetta poi il compito di relazionare il Parlamento su tutte le attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP Spa.

Alla luce delle modifiche introdotte, il ruolo della Commissione di vigilanza sulle attività tradizionali della Cassa depositi e prestiti, seppure richiamato nell'articolato del citato decreto-legge, diviene puramente nominale. Alla stessa, infatti, non è riconosciuto alcun esplicito compito di controllo sulla «gestione separata» della CDP Spa, ed alcun compito di interazione tra la società ed il Parlamento, che al contrario risultano attribuiti esclusivamente al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente disegno di legge, pertanto, ha la finalità di ripristinare i giusti contrappesi istituzionali nella nuova configurazione della Cassa depositi e prestiti, restituendo alla Commissione di vigilanza, e quindi al Parlamento, il ruolo di garanzia istituzionale e di controllo sulla «gestione separata» della CDP Spa, limitando quello del Ministro dell'economia e delle finanze all'indirizzo operativo della medesima.

Con l'articolo 1 si stabilisce, pertanto, che la «gestione separata» della Cassa depositi e prestiti è posta sotto la vigilanza di un'apposita Commissione di vigilanza; con l'articolo 2 si stabilisce la composizione della Commissione, limitando, rispetto al passato, soltanto a due le presenze di membri non parlamentari, per accentuare ulteriormente la funzione di controllo parlamentare; con l'articolo 3 si riferiscono nel dettaglio i poteri e i compiti della Commissione, tra cui spiccano il parere preventivo della Commissione sul documento contabile della chiusura dell'esercizio e la relazione al Parlamento sull'attività della «gestione separata» della Cassa depositi e prestiti; l'articolo 4, infine, provvede ad abrogare le norme contrastanti con l'indirizzo proposto dal presente disegno di legge.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Le funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono svolte dalla Commissione di vigilanza sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da tre senatori, tre deputati e da due magistrati, di cui un presidente di sezione del Consiglio di Stato e un presidente di sezione della Corte dei conti.

2. I senatori e i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e continuano a rimanere in carica, nell'intervallo tra una legislatura e l'altra, sino alla nomina dei nuovi membri.

3. I magistrati di cui al comma 1, sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, e restano in carica, salvo il caso di collocamento in quiescenza, per lo stesso periodo previsto per i membri parlamentari.

4. Per ciascun membro effettivo è designato un membro supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

5. La Commissione nomina il presidente e il vice presidente, scegliendoli tra i membri parlamentari.

6. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

(Compiti)

1. Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

a) acquisire i verbali del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti Spa, integrato ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) acquisire copia dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) esprimere un parere sulle risultanze contabili della gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa;

d) richiedere al Presidente della Cassa depositi e prestiti Spa ogni chiarimento e documentazione in merito alla gestione separata;

e) ricevere trimestralmente dal Presidente della Cassa depositi e prestiti Spa una relazione sull'attività svolta dalla gestione separata;

f) disporre l'audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti Spa;

g) riferire al Parlamento, con apposita relazione annuale, sull'attività, sulle direttive seguite, con particolare riguardo alle partecipazioni nelle società per azioni, nonché sulle risultanze contabili della gestione separata, entro il trimestre successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci della Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, lettera *c)*, lo schema di bilancio relativo alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa dovrà essere trasmesso alla Commissione almeno trenta giorni prima della data di approvazione dello stesso da parte del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti Spa dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni formulate della Commssione. Il Presidente della Cassa depositi e prestiti Spa è tenuto a portare a conoscenza dei soci, prima dell'assemblea, il parere espresso dalla Commissione.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

b) il comma 16 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

€ 0,50